

Statuto dell'associazione  
GIARDINO DI SAN JACOPINO

**ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE**

L'Associazione di promozione sociale denominata "Giardino di San Jacopino", da qui in avanti denominata Associazione, è stata costituita in data 30 Ottobre 2012 dai frequentatori del giardino pubblico del rione di San Jacopino in Firenze, i cui ingressi sono situati in Via Maragliano e Via Spontini.

La sede legale dell'Associazione è in Firenze, via Boccherini 41, 50144

L'eventuale trasferimento di sede legale od operativa, sempre nell'ambito del rione di San Jacopino, dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

**ART. 2 – SCOPI ASSOCIATIVI (FINALITA' ISTITUZIONALI)**

L'Associazione intende promuovere la propria attività, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di discriminazione ideologica, religiosa e politica, di razzismo e di emarginazione, e non ha fini di lucro. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale (salvo per disposizioni di legge).

L'Associazione si occupa della promozione di attività ludico-sociali-culturali all'interno del giardino e del rione.

Si occupa inoltre di:

- promuovere la conservazione e la salvaguardia dei beni del GIARDINO DI SAN JACOPINO;
- avviare iniziative per il miglioramento delle strutture presenti al fine di sviluppare un ambiente ecologicamente durevole a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future;
- sviluppare la critica e la partecipazione democratica attiva in modo diffuso all'interno dei membri dell'Associazione;
- promuovere altresì la sensibilizzazione su tematiche di sviluppo sostenibile e di integrazione interculturale;

- promuovere attività di solidarietà sociale.

L'Associazione è indipendente da istituzioni, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere.

### **ART. 3 – ATTIVITÀ**

L'Associazione svolge ogni attività utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- a) intraprende qualsiasi operazione che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- b) organizza e svolge azioni dimostrative dirette e pacifiche in relazione a problemi attinenti agli scopi associativi;
- c) negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- d) scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e qualsiasi altro mezzo di informazione che ritenga utile al perseguimento degli scopi associativi.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.

### **ART. 4 – PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- c) dagli avanzi di gestione derivati dalle attività istituzionali;
- d) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle Organizzazioni di promozione sociale;

- g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- h) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- i) da beni immobili e mobili divenuti proprietà, ricevuti o acquistati dall'Associazione in altro modo consentito dalle leggi italiane;
- j) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Consiglio Direttivo può, qualora non lo ritenga conforme ai principi associativi stabiliti dal presente Statuto, rifiutare l'erogazione, in una qualsiasi delle forme sopra citate, di contributi provenienti dai soggetti sopra indicati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre associazioni con caratteristiche similari che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

È comunque fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

## **ART. 5 – CONVENZIONI**

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività, conformi agli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite, rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità, nonché tutta la documentazione necessaria a norma di leggi e regolamenti.

L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sopranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private dai quali percepirà un eventuale finanziamento.

## **ART. 6 – ASSOCIATI**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere associati tutti i cittadini maggiorenni, italiani o stranieri, che condividono gli scopi sociali

dell'Associazione, meglio descritti nel precedente art. 2 dello Statuto, cooperano concretamente alla loro realizzazione e fruiscono dei servizi della stessa Associazione, alla quale contribuiscono attraverso il versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo), senza distinzione alcuna di nazionalità, razza, sesso, orientamento sessuale, opinioni etiche, filosofiche o religiose.

Le domande di iscrizione a Socio dovranno essere compilate su apposito modulo.

Gli associati possono afferire alle seguenti categorie:

1. Soci Ordinari: persone fisiche che versano la quota sociale annuale;
2. Soci Sostenitori: persone fisiche che oltre alla quota sociale base versano una maggiorazione volontaria a sostegno dell'attività dell'Associazione;
3. Soci Collettivi: Associazioni, Circoli, Movimenti, enti privati ed altre persone giuridiche ed aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione stessa.

Tutti i soci partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente Statuto o, sulla base di situazioni d'incompatibilità con cariche ed incarichi pubblici.

Ogni socio esprime un solo voto nelle Assemblee, compresi i Soci Collettivi, nelle forme meglio illustrate dal successivo art. 8 dello Statuto.

La domanda di adesione all'Associazione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo, con indicazione di tutti i dati identificativi del richiedente. Il Consiglio Direttivo deciderà sulla domanda, valutando se procedere all'ammissione o al rigetto. I Soci Collettivi dovranno allegare alla domanda una copia dello Statuto, o di altro documento che descriva l'attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee.

Il Consiglio Direttivo si dovrà pronunciare sulla domanda di adesione entro 60 giorni dalla sua presentazione, mediante risposta scritta che dovrà essere comunicata all'interessato, nel rispetto delle formalità di cui all'art. 16 del presente Statuto. La domanda si intenderà accolta qualora entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo. Nel caso la domanda venga respinta la relativa decisione sarà comunque inappellabile.

La qualità di socio si perde per le seguenti cause:

- a) recesso volontario comunicato al Presidente dell'Associazione per iscritto, nel rispetto delle forme di comunicazione previste dall'art. 16 dello Statuto.
- b) decesso.

L'esclusione viene decisa dall'Assemblea, con una maggioranza di almeno due terzi, a seguito di:

- a) mancato versamento della quota di iscrizione annuale;
- b) assenza ingiustificata a due Assemblee consecutive;
- c) svolgimento di attività e di comportamenti incompatibili con gli scopi e/o principi ispiratori dell'Associazione;
- d) constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione per le ragioni sopra elencate non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione presuppone la piena accettazione da parte dei soci dei principi e dello spirito dell'Associazione stessa. I soci hanno quindi l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, di osservare le delibere assunte dagli Organi dell'Associazione, nonché di provvedere al versamento della quota sociale nella misura ed entro il termine stabiliti annualmente dall'Assemblea dei soci. La quota associativa, che ha validità annua, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno dell'Associazione, e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile.

All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo, costituito da un numero dispari di membri a partire da 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici);

È facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Garanti e/o un Collegio dei Sindaci Revisori.

Negli organi statutari è garantita, ove possibile, la parità di rappresentanza tra i due generi.

## **ART. 8 – L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti i soci dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le delibere dell'Assemblea, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, con le modalità di cui all'art.16 dello Statuto, almeno quindici giorni prima della riunione.

All'atto della convocazione deve essere messa a disposizione dei soci la documentazione relativa a tutti i punti trattati nell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Generale dei Soci ha le seguenti funzioni:

1. Approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposto dal Consiglio Direttivo;
2. Approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico consuntivo;
3. Elege i componenti delle cariche sociali di cui all'articolo precedente;
4. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale,
5. Delibera circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati, previa istruttoria del Consiglio dei Garanti, se costituito, o, in sua assenza, previa istruttoria del Consiglio Direttivo;
6. Modifica il presente Statuto, con maggioranza qualificata di 2/3 dei soci votanti attivi;
7. Approva i regolamenti associativi;
8. Revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
9. Determina le quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea generale degli associati è convocata in sessione ordinaria due volte l'anno:

- Entro il 15 Novembre, per approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente;
- Entro il 15 Aprile, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, riferito all'anno precedente.

In tali Assemblee potranno essere discussi e votati tutti gli atti di competenza dell'Assemblea generale dei soci, che saranno stati indicati all'interno dell'Ordine del Giorno allegato alla convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei soci, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione (Ordine del Giorno).

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la maggioranza favorevole della metà dei presenti più uno, salvo i casi di delibera di modifica dello Statuto associativo, per i quali occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, e di delibera di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, per i quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Possono votare in Assemblea o alle Elezioni i soci iscritti da almeno otto mesi ed in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Ciascun socio (compresi i Soci Collettivi), in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un solo voto. I soci possono delegare altro socio con delega scritta da consegnarsi a mano, via posta o via email al Presidente prima dell'inizio di ciascuna Assemblea. Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di 2 deleghe. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle Elezioni.

L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario in occasione di ciascuna seduta assembleare. La votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno potrà avvenire, su decisione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale, oppure per scrutinio segreto. Quest'ultima modalità è obbligatoria in caso di votazioni nei confronti di persone.

I verbali delle Assemblee sono redatti dal Segretario dell'Assemblea e controfirmati dal Presidente e dal Segretario, sono custoditi presso la sede ed ivi esposti, a cura del Presidente e del Segretario, entro 15 giorni dalla data di deliberazione. Con le stesse modalità sono pubblicati i bilanci ed i rendiconti economici annuali. Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

## **ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di indirizzo dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, e comunque sempre in numero dispari. I suoi membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e scelti tra i medesimi.

Ogni consigliere non può essere nominato per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni.

Il Consiglio nomina nella riunione di insediamento:

1. Il Presidente;
2. Il Vice Presidente;
3. Il Segretario;
4. Il Tesoriere;
5. Particolari incarichi ad altri soci e/o consiglieri.

Il consigliere decade dalla propria carica con le stesse modalità previste per il socio.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi anticipatamente la carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può designare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La sua nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e si procede alla convocazione straordinaria dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 15 giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

Il Consiglio Direttivo deve ritenersi validamente convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi componenti effettuata nei termini di cui sopra.

Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti almeno la metà (compreso il Presidente) dei consiglieri e questi rappresentano la maggioranza semplice dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.



Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza, o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana.

La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo che al rimborso delle spese sostenute in ragione delle cariche ricoperte e debitamente documentate. Al Presidente è fatto divieto di ricevere alcun tipo di compenso dall'Associazione, anche a fronte di prestazioni professionali regolarmente svolte.

Ricoprire incarichi di tipo politico e istituzionale comporta incompatibilità con le cariche direttive dell'Associazione.

## **ART. 10 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e dà attuazione agli scopi dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa, in conformità alla legge ed allo Statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Consiglio Direttivo ha altresì le seguenti responsabilità:

- a) compiere tutti gli atti utili e necessari al buon funzionamento dell'Associazione, in particolar modo curando l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea generale dei soci;
- b) deliberare in merito alle domande di ammissione a socio, eccetto per quella a Socio Collettivo, che è demandata all'Assemblea Generale;
- c) proporre annualmente l'ammontare della quota associativa che verrà poi deliberata dall'Assemblea;
- d) deliberare i pareri in merito ai provvedimenti disciplinari, previa istruttoria del Collegio dei Garanti, se previsto;
- e) impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con i criteri stabiliti dall'Assemblea;

- f) assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione;
- g) curare la predisposizione dei bilanci e dei rendiconti annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche;
- h) garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
- i) promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
- j) curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, nonché le eventuali modifiche dei regolamenti;
- k) proporre la nomina, da parte dell'Assemblea, dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
- l) promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

#### **ART. 11 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la firma sociale dell'Associazione, ne é il rappresentante legale di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione può dare mandato (delega) al Segretario per firmare qualunque pratica di tipo amministrativo.

Il Presidente convoca l'Assemblea e ne esegue le deliberazioni, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 12 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; cura il funzionamento delle attività sociali; redige o sovrintende alla redazione dei verbali delle Assemblee in cooperazione con il Segretario di Assemblea; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza che comunque non comporti l'assunzione di impegni per l'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali, dei contributi e degli introiti di qualsiasi genere. Effettua i pagamenti su indicazione del Consiglio Direttivo. Cura la tenuta del Libro Cassa aggiornato, l'annotazione di tutte entrate e uscite e la conservazione della documentazione relativa. Redige inoltre il bilancio preventivo ed il consuntivo economico.

Se ritenuto opportuno ai fini della semplificazione delle figure di riferimento dell'Associazione, la carica di Segretario e Tesoriere può essere assunta da un'unica persona.

### **ART. 13 – IL COLLEGIO DEI REVISORI**

È facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Revisori. Tale Organo, se costituito, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra i soci dotati di adeguata professionalità.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 2 (due) anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione dei soci contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

I componenti del Collegio dei Revisori, se previsto, devono partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

### **ART. 14 – COLLEGIO DEI GARANTI**

È facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Garanti con funzioni conciliative e consultive. Tale Organo, se costituito, avrà il compito di conciliare le vertenze che possono sorgere tra i soci e gli Organi dell'Associazione relative a:

- l'osservanza del presente Statuto;
- la violazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti;
- le questioni in merito all'esclusione dei soci.

Il Collegio dei Garanti, se costituito, sarà composto da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea, che resteranno in carica per un periodo di 2 (due) anni. La carica di Garante è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti dovranno essere adottate a maggioranza dei suoi componenti.

## **ART. 15 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 15 aprile di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto consuntivo; detto termine potrà essere derogato in caso di comprovata necessità o impedimento, nel rispetto del termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può affidare la revisione del rendiconto consuntivo ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'Assemblea può affidare la revisione del rendiconto al Collegio dei Sindaci Revisori a condizione che tutti i componenti di tale organo siano iscritti nel menzionato registro. Il soggetto al quale è affidata l'eventuale revisione del rendiconto consuntivo deve esprimere il proprio giudizio in apposita relazione che deve essere messa a disposizione dei soci prima della data fissata per l'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Assemblea.

I rendiconti consuntivi devono essere accompagnati da un'apposita relazione illustrativa.

## **ART. 16 – COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione e avviso scritto può essere notificato ad ogni associato personalmente o tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax, telefono e e-telefono o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana.

## **ART. 17 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI**

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora l'Assemblea straordinaria lo deliberi con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 18 – TRASPARENZA**

Ogni socio ha facoltà, ai fini della trasparenza contabile, amministrativa e gestionale, di consultare tutti gli atti, i verbali e la documentazione patrimoniale e contabile dell'Associazione, previa richiesta scritta che dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del decreto legislativo 196 del 2003 e s.m.i. i dati dei Soci sono conservati in archivio cartaceo e sono utilizzati dall'Associazione esclusivamente per le proprie finalità statutarie.

Non possono essere trasmessi a terzi, salvo richieste da parte delle istituzioni e solo per finalità istituzionali.

Chi rifiuta il conferimento dei dati anagrafici per l'adesione all'Associazione, non può essere accettato come Socio.

#### **ART. 20 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nella L. 383 del 7 Dicembre 2000 e nel D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e sue eventuali modifiche e integrazioni.